

## **LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO IN SINTESI**

Le procedure sono:

1. l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore/consumatore;
2. il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori riservato ai soli consumatori.
3. La liquidazione del patrimonio, comportante la liquidazione di tutti i beni, che può essere chiesta sia dal debitore che dal consumatore.

### **ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO DEL CONSUMATORE**

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

*L'accordo* richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.

La procedura intesa all'*Accordo con i creditori* comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo.

Analogo scopo ha il *Piano del consumatore*, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo preventivo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale e ai creditori rimane la possibilità di impugnare l'omologa.

Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri e attraverso la prestazione di garanzie da parte di terzi. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia realizzabile. Qualora sia

necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l'indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.

Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l'accordo o il piano per tutti i creditori).

Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore.

L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso. Con il decreto che fissa l'udienza il Giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive in caso di proposizione di un "accordo" mentre può sospendere le stesse in caso di proposizione di un "piano del consumatore", solo qualora *"la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano"*.

Il giudice omologa il piano quando:

- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel corso della procedura di omologa del "piano" ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del consumatore.

## EFFETTI

L'accordo/piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta (in caso di accordo) o è stato omologato il piano mentre i creditori con

causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo/piano.

Gli effetti dell'accordo o della omologazione possono cessare (vedi di seguito le ipotesi principali) e la conseguenza, in alcuni casi, sarà la conversione automatica della procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore (vedi scheda *Liquidazione del patrimonio*).

Le ipotesi principali sono le seguenti:

- Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e della efficacia della omologazione del piano del consumatore: quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
- Revoca dell'accordo e della omologazione del piano del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Anche in questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
- Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore pronunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Anche in tal caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
- Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. In tali casi la conversione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore.

## **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare di cui al regio decreto 16/03/1942 numero 267 (piccoli imprenditori, professionisti), e i privati in genere.

La procedura per ottenere la liquidazione dei beni comporta:

- che essa abbia ad oggetto tutti i beni del debitore e sia intesa a far concorrere alla ripartizione del ricavato tutti i creditori;
- che restino esclusi solo i beni assolutamente impignorabili e i crediti alimentari e di mantenimento limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- che ricadano nella liquidazione anche i beni eventualmente sopravvenuti nel corso del quadriennio successivo al deposito della domanda, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e conservazione;
- che il giudice disponga forme di pubblicità e, nel caso in cui si tratti di imprenditori, l'annotazione nel registro delle imprese, oltre alle formalità di trascrizione per i beni immobili e per i mobili registrati;
- la nomina di un liquidatore che avrà il compito di: amministrare i beni oggetto della liquidazione; verificare l'elenco dei creditori e sollecitarne l'intervento alla partecipazione alla procedura; formare l'inventario di tutti i beni
- redigere lo stato passivo, cioè l'elenco dei titolari dei crediti da soddisfare; predisporre un programma di liquidazione e dare attuazione allo stesso e cioè alla realizzazione (di norma vendita a condizioni di mercato o comunque cessione a terzi dietro corrispettivo) di tutto il compendio patrimoniale sottoposto alla procedura, in esso compresa la realizzazione di eventuali diritti ancora non esercitati (acquisizione della disponibilità di beni del debitore esistenti presso terzi, recupero dei crediti); distribuire il ricavato fra i creditori. Il pagamento dei crediti derivanti dalle necessità della procedura ha luogo con preferenza rispetto agli altri, salvo solo il ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

## **ESDEBITAZIONE**

Andando a buon fine, il debitore può essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui, alle

condizioni previste dalla legge e purché la domanda sia presentata entro un anno dalla chiusura della procedura.

---